



# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE E DELLE COMMISSIONI \***

---

\* *Approvato dal Consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì il 23 febbraio 2006.*

## **Indice**

- Titolo I – Disposizioni preliminari
  - Articolo 1 – Componenti del Consiglio generale
  - Articolo 2 – Prima seduta del Consiglio generale
  
- Titolo II – Organizzazione delle sedute del Consiglio generale
  - Articolo 3 – Riunioni
  - Articolo 4 – Convocazione
  - Articolo 5 – Ordine del giorno
  - Articolo 6 – Riunioni - Adempimenti preliminari
  
- Titolo III – Discussione e votazioni
  - Articolo 7 – Discussione
  - Articolo 8 – Durata degli interventi
  - Articolo 9 – Interrogazioni e mozioni
  - Articolo 10 – Emendamenti
  - Articolo 11 – Riunioni conoscitive
  - Articolo 12 – Dichiarazione di voto
  - Articolo 13 – Numero legale
  - Articolo 14 – Votazione
  - Articolo 15 – Verbalizzazioni
  - Articolo 16 – Segretario generale - Incompatibilità
  
- Titolo IV – Le Commissioni
  - Articolo 17 – Istituzione e composizione
  - Articolo 18 – Insediamento - convocazione
  - Articolo 19 – Funzionamento - Decisioni - Verbalizzazione
  - Articolo 20 – Programmi pluriennali di intervento
  - Articolo 21 – Commissioni temporanee
  - Articolo 22 – Durata delle Commissioni
  - Articolo 23 – Verifica dei risultati

## **Titolo I – Disposizioni preliminari**

### **Art. 1 – Componenti del Consiglio generale**

1. Le modalità di designazione dei componenti il Consiglio generale della Fondazione sono disciplinate dallo Statuto.
2. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della convalida della nomina ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **Art. 2 – Prima seduta del Consiglio generale**

1. Completata la designazione dei componenti del Consiglio generale, il Presidente della Fondazione provvede immediatamente alla prima convocazione del Consiglio generale stesso.
2. Nella prima seduta il Consiglio generale procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - convalida delle nomine dei propri componenti;
  - determinazione medaglia di presenza e rimborso spese ai componenti il Consiglio generale stesso.
3. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio generale procede a:
  - nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - nomina dei componenti il Collegio sindacale;
  - determinazione compenso annuo, medaglia di presenza e rimborso spese ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale.

## **Titolo II – Organizzazione delle sedute del Consiglio generale**

### **Art. 3 – Riunioni**

1. Le sedute del Consiglio generale si svolgono presso la Sede della Fondazione.
2. Il Consiglio generale si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti con arrotondamento a otto unità, il Collegio sindacale o la Assemblea.
3. La riunione del Consiglio generale - ove richiesta - deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni oggetto dell'istanza.

#### **Art. 4 – Convocazione**

1. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, spediti a mezzo raccomandata o telex, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio indicato dai singoli componenti il Consiglio generale ed il Collegio sindacale.
2. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax, almeno un giorno prima. Lo stesso vale per argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta convocata nei modi ordinari.
3. I Consiglieri potranno prendere visione della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno nelle giornate precedenti a quella fissata per la seduta, nonché, di norma, del verbale della seduta precedente.
4. I documenti soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale, devono, di norma, essere allegati alla lettera di convocazione di cui al primo comma del presente articolo, salvo il caso di urgenza previsto dal secondo comma sempre del presente articolo.

#### **Art. 5 – Ordine del giorno**

1. L'iniziativa degli argomenti da sottoporre al Consiglio generale spetta al Presidente della Fondazione, ed eventualmente ad un terzo dei componenti il Consiglio generale con arrotondamento a otto unità, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea.
2. Quando il Consiglio generale viene riunito a domanda di un terzo dei componenti, del Collegio sindacale o della Assemblea, gli argomenti da essi proposti hanno la precedenza su tutti gli altri.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sui punti iscritti all'ordine del giorno. La modifica dell'ordine di discussione degli argomenti, su proposta del Presidente o a richiesta di un componente il Consiglio generale, viene disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 6 – Riunioni - Adempimenti preliminari**

1. Il Presidente, in apertura di riunione, informa il Consiglio generale su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della Fondazione.
2. Si approva, per alzata di mano, il verbale della seduta precedente.

### **Titolo III – Discussione e votazioni**

#### **Art. 7 – Discussione**

1. Al Presidente della Fondazione spettano, nella sua funzione di coordinatore, i poteri di direzione dei lavori del Consiglio generale.

2. Nessun componente il Consiglio generale può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente della Fondazione.
3. Ai Consiglieri di norma non sono consentiti più di due interventi per ogni argomento in discussione.
4. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e se autorizzati possono parlare per non più di tre minuti.

#### **Art. 8 – Durata degli interventi**

1. La durata degli interventi in Consiglio, qualunque sia l'argomento in discussione, non può eccedere normalmente i quattro minuti, salvo limiti diversi stabiliti dal Consiglio generale con riguardo alla particolare importanza di determinati argomenti.
2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente lo invita a concludere.
3. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita a rientrare e a concludere.

#### **Art. 9 – Interrogazioni e mozioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente della Fondazione se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta negli uffici e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate da uno o più componenti il Consiglio generale. Il Presidente può rispondere immediatamente o riservarsi risposta scritta da trasmettere all'interessato o agli interessati entro trenta giorni.
3. La mozione consiste in una proposta motivata, sottoposta al Consiglio generale, riferita ad un argomento all'ordine del giorno.
4. Le mozioni, in forma scritta e sottoscritte da almeno tre componenti del Consiglio generale, devono essere presentate al Presidente al momento della discussione dell'argomento all'ordine del giorno cui si riferiscono.
5. Il Consiglio generale vota la proposta oggetto della mozione.

#### **Art. 10 – Emendamenti**

1. I documenti inerenti i regolamenti previsti dall'articolo 4 dello statuto, le modifiche statutarie e i programmi pluriennali di intervento possono essere emendati, in sede di discussione, a seguito di proposte di componenti il Consiglio generale. Le proposte devono essere presentate e consegnate alla Presidenza in forma scritta.

#### **Art. 11 – Riunioni conoscitive**

1. Il Consiglio generale può disporre riunioni conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività della Fondazione.
2. Nelle sedute dedicate a tali riunioni, il Consiglio può invitare non più di due esponenti, di volta in volta designati, di enti ed aziende dipendenti dalla Fondazione, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

#### **Art. 12 – Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la propria dichiarazione di voto, dando succinta motivazione del proprio orientamento, per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

#### **Art. 13 – Numero legale**

1. Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, purché non siano meno di dodici.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, nonché di singoli componenti il Consiglio generale, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto, purché questi ultimi non siano inferiori a sedici.
3. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
4. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando il numero legale medesimo non venga ricostituito. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### **Art. 14 – Votazione**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. In tale caso il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito. La materia posta in votazione si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

## **Art. 15 – Verbalizzazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario generale; debbono riportare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, indicando anche i nominativi di chi vota contro o si astiene.

## **Art. 16 – Segretario generale - Incompatibilità**

1. Il Segretario generale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge.
2. In tale caso, il Consiglio generale, su proposta del Presidente, affida ad uno dei propri membri le funzioni di segretario verbalizzante.

## **Titolo IV – Le Commissioni**

### **Art. 17 – Istituzione e composizione**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consultive permanenti:
  - Commissione per la ricerca scientifica e l'istruzione;
  - Commissione per l'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali;
  - Commissione per la sanità e l'assistenza alle categorie sociali deboli;
  - Commissione per lo sviluppo economico del comprensorio di competenza.
2. Ciascuna Commissione svolge nell'ambito del proprio settore di competenza attività propositiva, consultiva e di studio ai fini della definizione delle priorità di intervento di competenza del Consiglio generale, con particolare riferimento ai piani programmatici di indirizzo pluriennale cui riferire l'attività della Fondazione.
3. Le Commissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo sono composte di n. 5 componenti, e quella di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 di n. 7 componenti. Ciascun Consigliere può far parte di una sola Commissione.
4. Dette Commissioni debbono essere formate unicamente di membri del Consiglio generale, fermo restando che, qualora le Commissioni stesse lo ritengano opportuno, possono essere convocati per audizioni membri degli altri organi della Fondazione oltre che personalità esterne di comprovata perizia sulle materie di competenza delle Commissioni.
5. Il Consiglio generale nomina e revoca i componenti le Commissioni su proposta del Presidente della Fondazione.
6. Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni non spetta ai componenti alcun compenso o indennità.

#### **Art. 18 – Insedimento - Convocazione**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.
2. Ciascuna Commissione, nella sua prima adunanza, elegge a scrutinio palese, nel proprio seno, un coordinatore. Ogni commissario può votare per un solo nome. Risulterà eletto chi otterrà il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.  
Il coordinatore funge da relatore in sede di discussione plenaria in Consiglio generale.
3. Il coordinatore convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.  
Nel caso di sua assenza le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente della Fondazione.

#### **Art. 19 – Funzionamento - Decisioni - Verbalizzazioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide se vengono adottate dalla maggioranza dei componenti in carica.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente designato dal coordinatore della Commissione. I verbali delle sedute sottoscritti dal coordinatore e dal segretario, sono trasmessi in copia al Segretario generale della Fondazione.

#### **Art. 20 – Programmi pluriennali di intervento**

1. I coordinatori delle Commissioni permanenti sono tenuti a coordinare inoltre la predisposizione della proposta di "programmi pluriennali di intervento" e a presentarla al Consiglio generale.

#### **Art. 21 – Commissioni temporanee**

1. Il Consiglio generale, a mente dell'art. 19 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti, eventualmente anche di provenienza esterna, purché in numero minoritario.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese quelle sul coordinatore.

**Art. 22 – Durata delle Commissioni**

1. Le Commissioni, permanenti e temporanee, cessano, in ogni caso, alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio generale.

**Art. 23 – Verifica dei risultati**

1. Il Consiglio generale verifica periodicamente l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari secondo quanto previsto nel relativo regolamento.